



Ufficio stampa

Rassegna stampa

21 luglio 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 RIFORMA FORENSE: La riforma forense rinviata a settembre (il sole 24 ore)
- Pag 4 CONCILIAZIONE: Costi bassi, indipendenza e professionalità dei conciliatori
(mondo professionisti)
- Pag 5 CONCILIAZIONE: Il professionista vuole conciliare (il sole 24 ore)
- Pag 6 CONCILIAZIONE: Rivoluzione in arrivo (il sole 24 ore)
- Pag 7 CONCILIAZIONE: L'opzione non preclude la via classica (il sole 24 ore)
- Pag 8 CONCILIAZIONE: Procedura senza vincoli con un terzo indipendente
(il sole 24 ore)
- Pag 9 INTERCETTAZIONI: "Intercettazioni, una riforma condivisa"
(la repubblica)
- Pag 10 INTERCETTAZIONI: I falchi del Pdl ora si sentono più forti
"Poche modifiche e approvazione veloce" (la repubblica)
- Pag 11 INTERCETTAZIONI: Bongiorno: indizi di colpevolezza è possibile
migliorare il testo (la repubblica)
- Pag 12 INTERCETTAZIONI: D'Ambrosio: sì al Presidente
Però al Senato non mettano la fiducia (la repubblica)
- Pag 13 AVVOCATI: Per la difesa della Pa primato all'Avvocatura (il sole 24 ore)
- Pag 14 AVVOCATI: Società miste senza avvocati (italia oggi)
- Pag 15 ANTIRICICLAGGIO: Antiriciclaggio, cala l'attenzione (italia oggi)

IL SOLE 24 ORE

AL SENATO

La riforma forense rinviata a settembre

Il Senato rimanda il primo «sì» alla riforma dell'ordinamento forense. E' stato infatti deciso che il termine per presentare emendamenti al disegno di legge 601 in commissione giustizia slitta al 15 settembre. Oggi non ci sarà dunque nessuna discussione come invece previsto in calendario.

Il presidente della commissione Filippo Berselli (Partito della libertà) assicura che «al rientro della pausa estiva, il testo già licenziato dal comitato ristretto verrà discusso e, approvato dal Senato entro la fine del mese. Abbiamo dato più tempo - spiega- perché vogliamo che il testo passi indenne l'esame della Camera e che sia più condiviso possibile».

Tra le novità della riforma (si veda il Sole del 17 luglio) il debutto dell'avvocato specializzato, incentivi per la conciliazione e il ritorno alle tariffe minime. Si conferma, invece, il patto di quota lite nonostante le contestazioni dell'avvocatura e si introduce un procedimento disciplinare parzialmente esternalizzato e più trasparente.

MONDO PROFESSIONISTI

Costi bassi, indipendenza e professionalità dei conciliatori

Queste alcune delle proposte contenute nel decalogo presentato a Roma su iniziativa del coordinamento della conciliazione forense e dell'Oua contenute in un documento di principi da sottoporre al Governo in vista dell'attuazione della delega per la riforma della conciliazione, contenuta nella legge 69/2009. Il documento, elaborato dal coordinamento della conciliazione forense e dall'Oua, individua dieci principi che auspica siano seguiti dal legislatore. In primo luogo gli avvocati chiedono una riforma organica, che riduca le molte procedure attualmente esistenti ad un modello unitario. I costi devono essere contenuti, con la previsione di tariffe massime, particolarmente basse nelle controversie di modesto valore. Essenziale recepire anche i principi introdotti dalla disciplina comunitaria (direttiva 52/2008), che prevede, tra le altre cose, la possibilità di un conciliazione dentro il processo su proposta del giudice (cosa attualmente non prevista in Italia). Si ribadisce che la conciliazione deve essere “prevalentemente volontaristica”, e a “eventuali nuove ipotesi di obbligatorietà” devono corrispondere nuovi organismi, tra i quali certamente anche quelli forensi. Gli avvocati sottolineano anche la necessità di avere conciliatori, scelti con criteri trasparenti, “formati secondo uno standard minimo” e con “una valutazione positiva al termine del percorso formativo”. Soprattutto, deve essere garantita l'indipendenza e l'imparzialità sia dei conciliatori (che non devono essere né arbitro né procuratore di una delle parti nella medesima controversia) che degli organismi di conciliazione. La competenza degli organismi forensi deve essere estesa a tutte le materie civili e commerciali e per le conciliazioni obbligatorie o superiori ad una certa soglia di valore, deve essere prevista l'assistenza obbligatoria di un difensore professionista.

IL SOLE 24 ORE

Legge 69/09. L'avvocato deve informare il cliente della possibile soluzione alternativa al ricorso in tribunale

Il professionista vuole conciliare

Entro sei mesi verranno varati i decreti delegati sulla composizione

Sei mesi di tempo per potenziare le vie alternative alla soluzione delle cause civili. Entro il 4 gennaio 2010, infatti, il governo dovrà adottare tutti i decreti necessari per dare attuazione alla corposa delega sulla mediazione e la conciliazione delle controversie civili e commerciali contenuta nella legge 69/09 che dallo scorso 4 luglio ha rivoluzionato il processo civile. La delega è un corollario quanto mai opportuno della riforma: giocata tutta la posta sulla riduzione dei tempi della giustizia non poteva certo mancare un capitolo che intendesse distrarre parte del contenzioso verso altre strade. Per invogliare le parti in causa a sfruttare le potenzialità di questa Adr (alternative dispute resolution) si è intervenuti con alcune iniezioni di certezza e concretezza nella relativa disciplina. Innanzitutto sulla durata del procedimento: in quattro mesi la questione deve essere chiusa. E poi sul peso del documento finale: il verbale della conciliazione avrà così efficacia esecutiva per le espropriazioni e le esecuzioni in forma specifica e potrà anche costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Infine sugli effetti nel portafogli: chi tenta la conciliazione dovrà accedere a qualche forma di beneficio fiscale. Fulcro dell'intera procedura sono gli organismi di conciliazione che dovranno iscriversi nel registro tenuto dal ministro della Giustizia. Quelli già costituiti in tribunale o dalle camere di commercio sono di fatto iscritti di diritto. E però prevista la costituzione di organismi conciliativi anche da altri ordini professionali, per così dire non giuridici, per risolvere controversie in materie particolari. Di tutto questo c'è traccia nei principi e nei criteri direttivi da seguire nella scrittura dei decreti delegati. C'è però un'altra disposizione, inserita nella parte in cui la legge 69/09 modifica il Codice di procedura civile e dunque già in vigore, che fa capire quanto la conciliazione, sebbene alternativa alla composizione delle controversie nelle aule dei tribunali, sia sempre più un ingranaggio dell'intera macchina della giustizia civile e sempre meno una ruota di scorta. Con un ritocco all'articolo 91 del codice di rito, infatti, è previsto che il giudice possa punire chi non accetta la proposta conciliativa: la parte insoddisfatta, che si rivolga al tribunale e qui ottenga un risultato pari o inferiore, sarà condannata a pagare le spese del giudizio. Naturalmente, se per un verso la norma può essere letta come un invito a non snobbare la soluzione individuata dal conciliatore, dall'altro c'è il rischio che questa sorta di sanzione possa in qualche caso indurre nemmeno a provarci. Il tempo permetterà di capire quale posizione prevarrà, ma, fin da ora, siamo in grado di sapere chi giocherà un ruolo fondamentale: gli avvocati. Tornando ai principi ispiratori della delega, deve diventare un preciso «dovere» del legale quello di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi della conciliazione. Va sottolineato l'uso del termine «dovere», che richiama conseguenze in termini di responsabilità del professionista e che mostra, ancora una volta, la forte scommessa del legislatore sulle ricette proposte: si impone di fare l'uomo sandwich a chi, tutto sommato, ha meno da guadagnarci. *Andrea Maria Candidi*

IL SOLE 24 ORE

Rivoluzione in arrivo

La delega. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 4 gennaio 2010, uno o più decreti in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale

L'oggetto. La mediazione deve avere per oggetto controversie su diritti disponibili e non deve precludere l'accesso alla giustizia

L'organismo. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli (per le controversie in particolari materie è possibile creare organismi presso i consigli degli ordini professionali)

Chi. La mediazione deve essere svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione

Il registro. Via libera all'istituzione, presso il ministero della Giustizia, del registro degli organismi di conciliazione

Servizio telematico. Il servizio di mediazione deve essere offerto anche attraverso procedure telematiche

Indennità progressive. Nello stabilire la misura delle indennità spettanti ai conciliatori, a carico delle parti, bisogna prevedere una maggiorazione nel caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione

Pubblicità. L'avvocato deve informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi della conciliazione

Agevolazioni fiscali. Necessario prevedere forme di agevolazione di carattere fiscale per le parti che tentano la conciliazione

Durata. Il procedimento di conciliazione non dovrà avere una durata superiore a quattro mesi

Il verbale. Il verbale di conciliazione deve avere efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e deve costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale

IL SOLE 24 ORE

L'opzione non preclude la via classica

La delega contenuta nella recente riforma del processo civile ha svegliato l'interesse verso la conciliazione. La conciliazione, uno dei percorsi alternativi alla giustizia, è un procedimento nel quale un terzo aiuta le parti a trovare un accordo dando vita a una negoziazione assistita. Può essere di diritto comune o, come nel societario, di diritto speciale. Gli elementi che identificano la conciliazione stragiudiziale intesa nella sua nozione classica sono: la presenza di un terzo neutrale esperto in tecniche di negoziazione la mancanza di potere del conciliatore di emettere decisioni vincolanti; la gestione della negoziazione assistita secondo un percorso strutturato. Inoltre, questa alternativa è complementare alle altre forme di risoluzione delle controversie, ma non si sostituisce a esse. Ove il tentativo fallisca, infatti, non è pregiudicato il ricorso alla giustizia ordinaria o all'arbitrato. L'intento deflattivo, quindi è affidato all'effettiva efficacia dei tentativi di conciliazione esperiti e, di conseguenza, alla capacità del conciliatore ad assistere le parti. Perché l'esito sia positivo vi deve essere assoluta tranquillità e questo vuol dire che le parti devono sapere che, in ogni momento, è possibile abbandonare il tavolo di negoziazione senza subire conseguenze. Una facoltà in parte mitigata dalle norme più recenti, poiché l'orientamento in materia societaria (Dlgs 5/03), ripreso anche dalla legge 69/09, va verso una penalizzazione della parte che abbandona la procedura se i contenuti della sentenza ottenuta nel giudizio successivo sono gli stessi dell'accordo che si era raggiunto prima dell'interruzione. In questo caso il giudice può addebitare alla parte che ha abbandonato il tavolo le spese integrali di giudizio. Il tentativo di conciliazione può avvenire per una previsione normativa (come per il patto di famiglia), per la volontà delle parti (grazie a una specifica clausola) o per decisione condivisa a controversia in- sorta. Può essere ad hoc, effettuata senza alcun vincolo di formalità, o amministrata da organismi specializzati (enti camerati). L'orientamento del legislatore è verso la forma amministrata e, infatti, per la conciliazione societaria vi è un elenco di soggetti abilitati presso il ministero della Giustizia. Per ricorrervi basta compilare presso l'ente camerale una domanda. Il vantaggio principale è la rapidità della procedura che si esaurisce mediamente in 57 giorni (dati Unioncamere); la legge 69/09 dà indicazioni per una durata massima di quattro mesi. I costi sono nettamente inferiori e, nella conciliazione amministrata, preventivabili attraverso tariffe pubbliche. La conciliazione, inoltre, conduce a una gestione più efficiente del conflitto, depurato dagli aspetti emotivi e trasformato in un problema comune da risolvere. Non essendoci il vincolo del principio processuale della domanda, si possono ricercare soluzioni in contesti completamente diversi da quella che è stata la materia originale del contendere. Per far ciò il conciliatore può far ricorso al brainstorming, nel quale vengono proposte soluzioni d'ogni tipo senza che nessuna di esse venga minimamente in prima istanza censurata, oppure al bridging che, invece, sposta il piano d'analisi, riformulando il conflitto alla ricerca di soluzioni che soddisfino entrambi. Ove correttamente gestite, le conciliazioni danno ottimi risultati: circa il 90% di successi sui tentativi avviati. La procedura si svolge attraverso sessioni congiunte e separate per capire quali sono i contorni della lite. Nella ricerca dell'accordo il conciliatore può favorire la creatività delle parti (conciliazione facilitativa) o proporre una soluzione (valutativa). Il professionista ha l'obbligo di riservatezza e anche le parti s'impegnano a non utilizzare eventuali dati emersi durante la procedura in un successivo giudizio. La conciliazione si conclude con un verbale redatto dal conciliatore e sottoscritto anche dalle parti. Nel diritto comune ha valore di contratto, mentre nel diritto societario, se omologato, può costituire titolo esecutivo. Vi sono casi nei quali la conciliazione non va utilizzata come le liti sorte per questioni di principio, volontà di creare precedenti legali o ancora quando nessuna delle parti ha interesse all'accordo. Nella maggior parte dei casi, comunque, se vi è una lite, è conveniente valutare l'opportunità di esperire un tentativo di conciliazione. Per comprendere, tuttavia, quali caratteristiche è destinata ad assumere è necessario attendere le scelte del legislatore che verranno esplicitate nei decreti delegati previsti dalla legge 69/09. *Marcella Caradonna*

IL SOLE 24 ORE

Le regole. Le differenze rispetto ad arbitrato, transazione e negoziazione

Procedura senza vincoli con un terzo indipendente

Nel parlare di conciliazione, è frequente la conclusione con altri istituti quali l'arbitrato, la negoziazione e la transazione. Proprio per evidenziare al meglio le differenze tra le varie soluzioni, è opportuno raccontare brevemente una storiella che, conosciuta in genere da chi si occupa per studio o per lavoro di conciliazione, sintetizza l'essenza di questo strumento. Si narra, dunque, di un litigio tra due sorelle entrambe interessate a un'arancia, l'ultima rimasta in casa. Il padre, stanco delle grida che provenivano dalla cucina, adottò la soluzione che ciascuno di noi, salomonicamente, avrebbe utilizzato: divise in due l'arancia e ne diede metà a una figlia e metà all'altra. Probabilmente questa sarebbe stata anche la soluzione di un arbitro, di un giudice o quella indicata in un contratto di transazione; non avendo nessuna delle due ragazze alcun titolo da vantare, non poteva essere privilegiata l'una a scapito dell'altra. Se non che dopo la divisione, il padre vide che una figlia aveva mangiato la polpa e buttato la scorza, mentre l'altra aveva messo da parte la scorza e buttato la polpa. Ora, se il padre fosse stato un conciliatore avrebbe cercato, da terzo imparziale, di capire prima i bisogni e gli interessi delle due ragazze e avrebbe riscontrato con acume e pazienza che in realtà questi non erano in contrasto. Una figlia desiderava infatti l'arancia per mangiarne la polpa, mentre l'altra voleva l'intera scorza per poterla candire. Se fossero state opportunamente aiutate, le due sorelle avrebbero dunque raggiunto da loro stesse il risultato di godere entrambe dell'intera arancia. La storia, come si diceva, permette di evidenziare subito le differenze con istituti apparentemente simili alla conciliazione. Così, se si pensa all'arbitrato, ci si rende subito conto che, in questa fattispecie, vi è un terzo—appunto l'arbitro— il cui compito consiste nel formulare e imporre una decisione dopo una procedura formale: Al contrario nella conciliazione non c'è procedura, non è presente alcun giudice privato o pubblico e nessuna soluzione è imposta alle parti. L'intesa è infatti costruita da loro stesse con l'aiuto di un terzo indipendente; prende poi le mosse e si sviluppa sulla base degli interessi e dei bisogni dei litiganti e ciò a differenza dell'arbitrato che si fonda sul diritto o sull'equità. Se si parla invece di negoziazione tra le parti, occorre subito evidenziare l'assenza del terzo neutrale: gli interessati cercano infatti di raggiungere un'intesa tra di loro direttamente o al massimo con l'assistenza dei relativi consulenti. La negoziazione soffre dunque di un limite che non ha la conciliazione: chi negozia si radica sulla propria posizione o su quella dell'assistito e perde spesso di vista i bisogni e gli interessi di entrambe le parti, unici profili che, in realtà, consentono di giungere a un'intesa soddisfacente e duratura nel tempo. Infine, va notato che nemmeno la transazione coincide con la conciliazione. La nozione che di tale contratto è fornita dall'articolo 1965 del Codice civile presuppone infatti reciproche concessioni tra le parti. Orbene la "reciproca concessione" può non verificarsi in una conciliazione; basta rammentare la storiella sull'arancia per rendersi conto che, utilizzando questo strumento, si sviluppano intese in cui ciascuna parte è vincitrice: può, addirittura, raggiungere la piena soddisfazione senza dover sacrificare nulla in cambio. *Flavia Silla*

LA REPUBBLICA

“Intercettazioni, una riforma condivisa”

Napolitano: basta spettacolarizzazioni. E sulla sicurezza risponde ai critici

ROMA — «Eccessi e forzature» sulle intercettazioni telefoniche «in passato ci sono stati» ammette Giorgio Napolitano parlando ai giornalisti nel giorno dedicato alla tradizionale consegna del ventaglio. E questo riconoscimento «è la conferma che un problema di revisione di regole e di comportamenti in materia d'intercettazioni esiste». Il che rappresenta anche la «premessa» per cercare soluzioni appropriate e il più possibile condivise». Ma la giustizia non può trasformarsi in spettacolo. Nel salone delle Feste del Quirinale, bollente come ogni estate, il capo dello Stato incontra gli Stati generali della stampa italiana. Occasione giusta per una riflessione sulla sua recente firma al decreto sicurezza, con allegate perplessità e riserve dello stesso presidente. In materia, Napolitano conferma e spiega le sue posizioni. Si limita a citare quanto disse giusto un anno fa, in un' analoga occasione istituzionale. «Dissi allora»; ricorda oggi, che era necessario impegnarsi per «non indulgere alla spettacolarizzazione delle vicende giudiziarie e dei processi», e quelle «mie parole del luglio '88 significano impegno a non farsi condizionare dal timore della concorrenza nello scandalismo, anche il più volgare». La normativa sulle intercettazioni, dice ancora Giorgio Napolitano, è tuttora «oggetto di divergenze e acuti contrasti» dentro e fuori il Parlamento. Certo che non vanno violate »le aree di comprensibile riservatezza dell'indagine giudiziaria», ma rimane un problema di «revisione di regole e di comportamenti» in materia di intercettazioni, che di fatto è la «premessa a cercare soluzioni appropriate il più possibile condivise». In queste riflessioni di mezz'estate Napolitano s'è concesso alcune messe a punto lasciate cadere sul dibattito politico, in vista della ripresa autunnale. Messo da parte il vocabolario degli “appelli”, “tregue”, “dialoghi” ricorrenti nel lessico politico, il presidente ricorda la sua scelta di «porre esigenze largamente diffuse tra gli italiani lasciando alle forze politiche la libertà e l'onere delle risposte». Essenziale, ricorda a se stesso e a chi ha il dovere di tenere informata l'opinione pubblica, osservare sempre «l'imperativo dell'obiettività, dell'equilibrio, dell'imparzialità. La legge sulla sicurezza appena firmata dallo stesso presidente «non è stata promulgata con riserva, istituto inesistente, ma accompagnata da una lettera» con numerose critiche, «strada imboccata molte volte in passato». Il presidente risponde brusco a taluni suoi critici («qualche fiero guerriero») che l'accusano di usare la «piuma d'oca» nello stendere le critiche costituzionali. Un riferimento, anche se non esplicito, agli attacchi di Di Pietro. «Sempre meglio», dice il presidente, di «un vano rotar di scimitarra». E li invita a rileggere Einaudi, “Lo scrittoio del presidente”. Critici che dimostrano «d'aver compreso poco della Costituzione e della forma di governo, non presidenziale, che essa ha fondato». Una critica, stavolta, che guarda anche a destra, agli attacchi di Marcello Pera. *Giorgio Battistini*

LA REPUBBLICA

Ddl-intercettazioni in aula a settembre. Maggioranza confortata dalle critiche del Colle alla “spettacolarizzazione”

I falchi del Pdl ora si sentono più forti “Poche modifiche e approvazione veloce”

ROMA—C'è una frase di Napolitano che, giusto nel giorno in cui le intercettazioni della D'Addario spuntano sull'Espresso, piace molto ai falchi del Pdl. Ghedini la legge e può dire «visto? avevo ragione». E commentare con i suoi: «Ci lavoreremo durante l'estate a quel benedetto testo, qualcosina concederemo, per il resto andiamo avanti». La frase che ringalluzzisce l'ala del centrodestra da sempre dura sugli ascolti è quella sul «no» alla «spettacolarizzazione delle vicende giudiziarie e dei processi». Che ighedinianileggono così: «Basta con le conversazioni sbattute sui giornali, non le vuole neanche il presidente della Repubblica». Porta sbarrata dunque a qualsiasi concessione sul diritto di cronaca, resterà il divieto di pubblicare per esteso le intercettazioni fino a che non ci sarà il processo. Forse potrebbe esserci un ravvedimento sulle multe salatissime agli editori, fino a 500 mila euro, ma giusto come segnale più a un settore in crisi che per una respiscenza sulla censura. Il resto — indizi di colpevolezza ed effettiva entrata in vigore delle nuove norme — sarà il “compito delle vacanze” per la neonata consulta del Pdl sulla giustizia. Mega struttura con al vertice lo stesso Ghedini, e l'organizzazione affidata a un suo fedelissimo, Enrico Costa, capogruppo Pdl in commissione Giustizia. Il quale più volte sulle intercettazioni s'è scontrato con la presidente Giulia Bongiorno, fautrice di un testo frutto di una ragionata mediazione tra le garanzie dell'imputato e le necessità investigative dei pm. Ieri Costa diceva, confermando che l'ala dei falchi darà battaglia: «Per noi il testo attuale è equilibrato e non ha profili di manifesta incostituzionalità soprattutto dopo il lungo di lavoro che abbiamo fatto in commissione». E poi conciliante: «Ma terremo nella massima considerazione le parole di Napolitano». Parole che bilanciano la voglia, che emergeva ieri con nettezza tra i falchi, di accelerare, di bruciare i tempi, di approvare la legge cos'ì com'è sfidando anche le ire e magari una bocciatura del Colle. Bisogna parlare con Ghedini per capire che sta succedendo. «Nella Consulta ci siamo dati l'estate per riflettere. Vediamo che verrà fuori dalle audizioni del Senato, vediamo gli emendamenti, ma soprattutto che atteggiamento terrà l'opposizione»: E qui potrebbero saltar fuori delle sorprese. La voglia dell'Udc di votare un testo accettabile sono note. Nei Pd c'è chi vuole tornare alla riforma Mastella che uscì dalla Camera, prima della caduta di Prodi, con un consenso bipartisan. Al Senato lavora per questo l'ex toga Roberto Centaro, ora relatore per il Pdl, a cui il doppio richiamo del Colle è piaciuto: «Abbiamo tempo, perché solo a fine settembre sarà epoca di emendamenti. Siamo aperti al confronto. Io stesso, una settimana fa, l'ho detto a Tenaglia e al presidente dell'Anm Palamara, “non pensate a un nostro cedimento totale, ma la via mediana è percorribile”. Se il dialogo decolla, tratteremo fino a che serve». Fin dove si può arrivare sugli “indizi” necessari per poter intercettare? Ora la formula è “gravi indizi di colpevolezza”, ma il Colle ha fatto già sapere che così non va. All'opposizione Centaro ha rilanciato: «Non ne facciamo una questione di aggettivi, il punto importante è che prima di avere l'autorizzazione ad ascoltare qualcuno bisogna avere contro di lui ragionevoli indizi di reato». La formula potrebbe essere la stessa che c'è oggi nel codice di procedura, «gravi indizi di reato», magari con un rafforzamento dell'aggettivo. Restala norma transitoria, inaccettabile per il Colle perché origine di caos tra vecchie e nuove indagini, intoccabile per i falchi, modificabilissima per le colombe del Pdl. Se tutto va bene, tra Senato e Camera, sarà un altro annodi scontri. *Liana Milella*

IL CORRIERE DELLA SERA

Dal centrodestra. La presidente della Commissione Giustizia **Bongiorno: indizi di colpevolezza è possibile migliorare il testo**

ROMA — Per l'avvocato Giulia Bongiorno, il presidente della commissione Giustizia alla Camera protagonista di una difficile mediazione interna al Pdl sul ddl Alfano, il capo dello Stato «coglie il cuore del problema»: lo fa «quando afferma che “esiste un problema di revisione di regole e di comportamenti” in materia di intercettazioni».

L'invito è quello di condividere con l'opposizione regole certe per evitare abusi? «Già adesso abbiamo una norma rigorosa però si è diffusa una prassi per cui taluni magistrati — non tutti, sarebbe ingiusto generalizzare — utilizzano le intercettazioni, per comodità, anche quando non sono indispensabili. Io manterrei intatto il criterio di rigore rafforzato dal ddl Alfano».

Sul gip collegiale che autorizza il pm non si torna indietro, dunque? «Garantisce di più anche se non nego che esiste un problema organizzativo».

Gli indizi di colpevolezza resteranno «evidenti» come stabilito dalla Camera? «Lo sforzo è stato quello di evitare intercettazioni fatte in maniera indiscriminata. Adesso il Senato si farà carico di verificare questo tipo di presupposto per vedere soprattutto come si possono garantire le intercettazioni per i procedimenti contro ignoti. Ecco, non vorrei dare io indicazioni perché il mio compito si esaurisce alla Camera, ma credo che su questo punto possa esserci qualche miglioramento. Spetta al Senato, però, stabilire quali sono le aree di approfondimento».

Un dialogo, dunque è possibile. «C'era un testo Mastella approvato quasi all'unanimità alla Camera. E questa è la prova della consapevolezza della necessità di riformare la materia. Da parte di tutti». *D.Mart.*

IL CORRIERE DELLA SERA

Dal centrosinistra. Il senatore ex procuratore
D'Ambrosio: sì al Presidente
Però al Senato non mettano la fiducia

ROMA — L'ex procuratore di Milano Gerardo D'Ambrosio, alla seconda legislatura come senatore del Pd, è convinto che il capo dello Stato abbia fatto la cosa giusta: «Per fortuna c'è ancora il presidente della Repubblica che fa questi ammonimenti, altrimenti con il ddl intercettazioni saremmo andati anche al Senato al voto di fiducia».

Però, senza nulla togliere all'appello del capo dello Stato, segnali di apertura erano già venuti dal ministro Alfano. «Il presidente del Consiglio ha avuto altri problemi e ha lanciato un attacco molto forte alla stampa per cui una legge così incisiva sulla libertà di informazione avrebbe provocato reazioni serie da parte dell'opinione pubblica. Se la legge colpiva solo la magistratura non avrebbero avuto esitazioni».

Dunque, il rinvio a settembre è tattico. «Direi di sì perché fa certamente più paura la stampa della magistratura che, purtroppo per colpa di pochissimi colleghi, ha perso di credibilità».

Anche per questo viene introdotto il concetto di «evidenti indizi di colpevolezza» per poter intercettare. «L'intercettazione è un mezzo della ricerca della prova e, dunque, che cosa me ne faccio io di questo strumento investigativo quando la prova già l'ho trovata?».

Ma così crolla tutto il ddl Alfano. «C'è altro. Oltre alle norme che limitano la stampa, va tolto il divieto che impedisce di chiedere altre intercettazioni telefoniche sulla base dei dati acquisiti dalle stesse intercettazioni. E poi il termine di 45 giorni e il gip collegiale: è un lusso perché crea ingorghi pazzeschi se non si modificano adeguatamente gli organici dei magistrati». *D. Mart.*

IL SOLE 24 ORE

Servizi legali. Il Tar Lazio limita il mercato per gli studi privati

Per la difesa della Pa primato all'Avvocatura

Le prestazioni di assistenza giudiziale e consultiva a favore di amministrazioni pubbliche che fruiscono dell'avvocatura dello Stato sono escluse dal mercato dei servizi legali. In pratica, le amministrazioni possono chiedere di farsi difendere dall'avvocatura ma non dall'avvocato di uno studio privato, se non in casi eccezionali. Il Tar Lazio (sentenza 7 luglio 2009 n. 6527, presidente Michele Perrelli, estensore Daniele Dongiovanni), azzerò così una gara bandita dal ministero delle Politiche agricole. Più studi legali avevano risposto a un bando di gara per fornire un servizio legale triennale, comprensivo dell'assistenza nei contenziosi in tema di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti italiani. Poco dopo l'aggiudicazione (per un importo vicino a 2,7 milioni euro) l'avvocatura ha chiesto e ottenuto che il ministero revocasse il bando perché contrario alla norma (articolo 1 del regio decreto 1611/1933) che le affida la difesa in giudizio delle amministrazioni statali. Di qui la lite e l'adozione di un principio che garantirà all'avvocatura ampi spazi di intervento, sottratti al mercato dei servizi. La norma del 1933, che istituisce l'avvocatura, affida a questa struttura il patrocinio obbligatorio nelle controversie in cui è coinvolto lo Stato, con deroghe eccezionali. Nei confronti della gara bandita dal ministero delle Politiche agricole, l'avvocatura ha ottenuto il riconoscimento non solo di una precedenza nella difesa ma anche di un'assoluta preferenza. Osserva il Tar che la difesa dello Stato non può abdicare alle proprie funzioni di difesa lasciando ad avvocati "privati" la decisione sulle "strategie" da intraprendere durante le fasi del giudizio. Non è tutto: secondo i giudici la consulenza stragiudiziale su compiti affidati all'amministrazione statale non può essere lasciata in maniera sistematica ad avvocati privati, perché può generare il rischio di deresponsabilizzare la dirigenza pubblica e gli organi amministrativi preposti dalla legge al perseguimento degli obiettivi istituzionali. Affiancare agli organi degli uffici ministeriali uno studio legale che li supporta costantemente nell'espletamento delle funzioni loro affidate, infatti, potrebbe indurre gli uffici a non adottare scelte se prima non le abbiano confrontate o concordate con gli avvocati nella loro veste di consulenti. Ciò può costituire fonte di deresponsabilizzazione degli organismi pubblici, espressione dietro la quale appare (inespresso) il rischio di una sudditanza. La sentenza genera una barriera a gare per servizi legali nella pubblica amministrazione centrale, lasciando aperta solo la possibilità di specifici incarichi occasionali, specificamente motivati. *Guglielmo Saporito*

Il principio

Tar del Lazio sentenza 7 luglio 2009, n. 6527. L'ammissibilità dell'affidamento del servizio di assistenza giudiziale ad avvocati del libero foro potrebbe provocare disservizi anche di carattere organizzativo se si considera anche il tenore dell'articolo 11 del regio decreto 1611/1933 secondo cui gli atti giudiziari devono essere notificati, a pena di nullità, presso l'Avvocatura dello Stato, nel senso che gli organi di difesa erariale sono tenuti ad assumere la difesa in giudizio in favore delle amministrazioni statali. Ciò che si vuole dire è che, seppure nulla escluda che un soggetto giuridico possa essere difeso da più patrocinatori, nel caso delle amministrazioni statali, in difetto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del citato articolo 5 del regio decreto 1611/1933, la difesa erariale non può abdicare alle proprie funzioni defensionali lasciando ad avvocati del libero foro la decisione sulle "strategie" da intraprendere durante le varie fasi del giudizio. Ora, il Collegio non vuole spingersi fino a delineare scenari ipotetici con riferimento ai rapporti tra difesa erariale, amministrazione statale e avvocati del libero foro ma è verosimile supporre che, in assenza di rapporti chiari in ordine alla responsabilità da assumere in sede di giudizio (...) ed in mancanza di accordo sulle strategie (...) la linea da privilegiare debba essere quella proposta dall'Avvocatura dello Stato.

ITALIA OGGI

Una sentenza della Cassazione dice no all'iscrizione nell'elenco speciale **Società miste senza avvocati**

Il responsabile dell'ufficio legale è fuori dall'albo

L'avvocato responsabile dell'ufficio legale di una società per azioni con capitale misto (pubblico-privato) non può essere iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo. Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 16629 del 17 luglio 2009, hanno respinto il ricorso di un professionista che, in qualità di responsabile dell'ufficio legale, chiedeva l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo. Nel 2007 il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Perugia aveva respinto la sua richiesta di iscrizione nonostante lui fosse «dipendente e responsabile dell'ufficio legale di una Spa con capitale misto». Il motivo del primo rifiuto stava «nella natura privatistica della società». La decisione è stata poi confermata dal Consiglio nazionale forense. Così il professionista ha fatto ricorso in Cassazione ma, ancora una volta, senza successo. Il Collegio esteso, nelle motivazioni, ha sottolineato come la deroga prevista dalla legge riguardi soltanto i legali impegnati in pubbliche amministrazioni. Restano esclusi, hanno precisato gli Ermellini, quelli impiegati in organizzazioni soggetto al regime privatistico. Infatti, si legge in sentenza, «l'art. 3 del rdl 1578 del 1933, dopo aver previsto l'incompatibilità fra l'esercizio della professione forense e l'impiego di amministrazioni pubbliche soggette a tutela e a vigilanza dello stato, al comma 4 prevede un'eccezione a tale regola, eccettuando da tale incompatibilità, gli avvocati degli uffici legali presso gli enti pubblici di cui allo stesso comma, per quanto concerne gli affari propri dell'ente». Insomma a questi professionisti la legge «consente l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo». Piazza Cavour ha dato quindi ragione al Cnf che, a parere dei giudici, ha fatto bene a negare l'iscrizione perché «una spa non potrebbe mai assumere la veste di istituzione pubblica» e poi perché «il rapporto di lavoro subordinato instaurato dall'avvocato non potrebbe mai assumere la qualifica di pubblico impiego». L'eccezione prevista per i dipendenti degli uffici legali di enti pubblici in senso stretto, fra cui anche i comuni, non può valere quindi per una Spa a capitale misto. Infatti, affinché valga l'eccezione, è necessario che «la destinazione dell'ufficio legale abbia un carattere di relativa stabilità». *Debora Alberici*

ITALIA OGGI

È quanto emerge dalla relazione del Ministero delle finanze al Parlamento sull'attività del 2008

Antiriciclaggio, cala l'attenzione

Dai professionisti solo 148 segnalazioni di operazioni sospette

Sono solo 148, in tutto il 2008 le segnalazioni di operazioni sospette pervenute all'Uif dai professionisti. Il dato oltre che rappresentare in assoluto solo l'1% rispetto alle 14.602 delle segnalazioni complessive, risulta in regresso di quasi il 30% rispetto alle circa 200 segnalazioni dell'anno precedente. Fra le comunicazioni, solo 36 sono partite da dottori commercialisti e ragionieri. In merito agli aspetti organizzativi, invece, le autorità di vigilanza rilevano soprattutto nelle banche e fra gli intermediari assicurativi, un consistente ritardo nell'adeguamento delle procedure atte alla valutazione del rischio e alla verifica della clientela. Sono alcune considerazioni traibili dalla relazione annuale del Mef al Parlamento (si veda ItaliaOggi del 18 luglio).

Le segnalazioni dei professionisti. L'Uif, nel corso del 2008, ha ricevuto 173 Sos da operatori non finanziari e da professionisti (pari all'1,2% del totale di segnalazioni ricevute nell'anno e inferiore rispetto al dato del 2007) e ha proceduto a 64 archiviazioni. Passando all'analisi relativa alla provenienza della Sos, i notai si confermano la categoria alla quale si deve il contributo segnaletico più rilevante, ad essa, infatti, è attribuibile il 60% delle segnalazioni trasmesse. Le attività dalle quali scaturiscono le segnalazioni sono ricollegabili ad atti pubblici relativi a compravendite immobiliari, costituzione di società o interventi di modifica. Diverse sono state le irregolarità segnalate nei confronti di società fiduciarie per mancata identificazione del titolare effettivo di operazioni effettuate dalla fiduciaria. Poche (per i dottori commercialisti in particolare le segnalazioni si sono più che dimezzate rispetto al 2007) e di scarsa qualità ai fini delle indagini, le segnalazioni effettuate dai professionisti economici, dai revisori e dalle società di revisione, quasi nulle le Sos provenienti dagli studi legali.

L'esiguo numero di Sos effettuate da imprese non finanziarie e professionisti dimostra, si legge nella relazione del Mef al governo, un livello di collaborazione attiva insoddisfacente. La speranza è che con interventi interpretativi delle disposizioni del decreto legislativo 231/07, futuro aggiornamento degli indicatori di anomalia e la prevista revisione della struttura della segnalazione, si consenta prossimamente di elevare numero e qualità delle segnalazioni, purché, contestualmente, le categorie interessate aumentino la loro collaborazione anche attraverso un maggior coinvolgimento degli ordini professionali.

L'attività di vigilanza della Gdf. Interessanti risultano poi, i dati relativi agli interventi ispettivi delle autorità di controllo. Nel corso del 2008, la Guardia di Finanza ha compiuto 538 ispezioni. Di queste, 377 hanno riguardato agenzie in attività finanziaria con il rilievo di ben 113 violazioni penali/amministrative, 132 i mediatori creditizi (115 le violazioni accertate), 17 quelle riguardanti gli intermediari ex art. 106 del Tubb, nei confronti dei quali sono state rilevate ben 30 violazioni. In generale, 413 sono state le persone denunciate e 60 le persone verbalizzate per violazioni

amministrative. Fra le trasgressioni penali più rilevanti l'abusiva attività finanziaria (con 65 violazioni riscontrate 126 persone denunciate/verbalizzate), e l'abusiva attività di mediazione creditizia (45 violazioni e 104 persone chiamate in causa).

Di rilievo anche le violazioni in tema di Circolazione transfrontaliera dei capitali con 1.285 omesse dichiarazioni di trasferimenti di valuta e 1.078 violazioni valutarie accertate a posteriori. In entrata, la maggior parte di violazioni sono state accertate nei confronti di cittadini italiani, russi e cinesi, in uscita di egiziani e cinesi.

In merito all'attività di contrasto al finanziamento al terrorismo fari puntati sui money transfer, con 377 ispezioni, 140 persone denunciate in tema di attività finanziaria e 158 soggetti indagati per associazioni sovversive, associazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis c.c.) e/o assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.).

Rarissime, invece, le visite della Gdf ai professionisti, per accertamenti antiriciclaggio. Esse hanno riguardato un commercialista, un notaio e un avvocato. In questi casi nessuna violazione è stata rilevata.

L'attività delle altre autorità di vigilanza. L'Uif ha effettuato 24 interventi ispettivi (di cui 17 generali e 7 mirati) con trasmissione di 31 informative riguardanti fattispecie di possibile rilevanza penale. La Banca d'Italia ha provveduto ad effettuare 163 controlli presso intermediari (fra cui 122 banche) rilevando 38 anomalie, 23 casi di omissione di segnalazione di operazione sospetta di cui è stato informato l'Uif. L'Isvap ha portato a compimento 19 ispezioni presso le direzioni generali degli intermediari assicurativi, mentre la Consob ha ispezionato cinque sim.

Nel complesso, si legge nella relazione, l'attività ispettiva ha permesso di constatare un generale ritardo nell'adeguamento delle procedure a criteri di valutazione idonei a recepire il principio della valutazione del rischio, così come le norme attinenti l'adeguata verifica della clientela e l'individuazione del titolare effettivo non hanno ancora fornito risultati soddisfacenti per quanto attiene l'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette. *Luciano De Angelis e Christina Feriozzi*